ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO
TRIUGGIO - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
C.E. 107024

DETERMINAZIONE N. 134 DEL 05/07/2023

OGGETTO: ART. 79 CCNL 16/11/2022 'DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO' COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente dell'Ente Parco Regionale della Valle del Lambro n. 3 del 29/03/2022 è stato nominato Direttore dell'Ente il Dr. Saverio D'Ambrosio sino al 31.12.2026;
- con Deliberazioni n. 3 e 5 adottate dalla Comunità del Parco nella seduta del 04/04/2023, rese immediatamente eseguibili, venivano approvati rispettivamente il DUP 2023-2024-2025 e il bilancio di previsione 2023-2025;
- con delibera del Consiglio di Gestione n. 33 del 06/04/2023 si provvedeva ad approvare, il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2023 – 2025;
- il D.Lgs. n. 165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN, quindi sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali (Cgil Fp, Cisl Fp, Uil Fpl e Csa regioni ed autonomie locali) prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziare dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.
- in data 16/11/2022 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali relativo al triennio 2019/2021;

Richiamato l'art. 79, comma 7, del CCNL 2019/2021 che dispone: "*Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo";*

Dato atto, pertanto, che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate dall'art. 79 del citato CCNL 2019/2021 e risultano suddivise in:

A. RISORSE STABILI (commi 1 e 1 bis): risorse che presentano la caratteristica di "*certezza, stabilità e continuità"* e che, se legittimamente stanziate, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
A. RISORSE VARIABILI (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della "*eventualità e variabilità"* e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziate e messe a disposizione della contrattazione integrativa;

Dato atto che, come previsto dall'art. 79, commi 1 e 1 bis, le risorse stabili sono costituite dalle seguenti voci di incremento:

- Comma 1 lettera a):
  - Importo unico consolidato 2017 (art. 67 comma 1);
  - Risorse stabili di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21/05/2018;
- Comma 1 lettera b): importo su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31/12/2018, con decorrenza dal 01/01/2021;
- Comma 1 lettera c): risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale;
- Comma 1 lettera d): importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- Comma 1-bis: quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione.

Dato altresì atto che le risorse variabili sono espressamente elencate dall'art. 79, comma 2:

- Lettera a): risorse già previste dall'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2016/2018;
- Lettera b): importo massimo pari all'1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- Lettera c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzionidi personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;
- Lettera d): eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;

Dato atto che il comma 3 prevede che: "*In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) equelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al*

limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziate ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNIL";

Richiamato il comma 5 del sopra citato art. 79 che prevede che: "*Le quote relativa agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quale risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. E' possibile, in alternativa, computare la quotarelativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita*"

Rilevato che alla data di sottoscrizione del CCNL 2019/2021 le trattative tra le parti sindacali erano già avviate tante è che in data 21/09/2020 veniva firmato l'Accordo a definizione della contrattazione 2020/2022;

Visto l'art. 40 comma 3-quinques del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta le condizioni in virtù delle quali gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa;

Visto l'articolo 1, comma 562 della L. 27/12/20016 (Legge Finanziaria 2007) e dato atto che questo Ente nell'anno 2022 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato dell'anno 2008, e che gli stanziamenti sul bilancio 2023 approvato, sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

Ricordati i limiti di legge relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- L'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della L. 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014;
- L'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 prevede che "*a decorrere dal 1° gennaio 2017,l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";*

Riscontrato che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017; alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei Conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria Generale dello Stato;

Richiamati:

- L'art. 11 del D.Lgs. 135/2018: "*In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:*

a) *Agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'art. 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;*

a) *Alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23";*

- L'art. 79 comma 6 del CCNL 2019/2021: "*La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di levata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge;*

Rilevato, pertanto, che relativamente alla presente costituzione sono escluse dalla verifica del limitedi cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, le seguenti voci:

- Incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del CCNL 21/05/2018 (differenziali p.e.o): **€ 689,91;**
- Incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del CCNL 21/05/2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015 pari a 10 unità): **€ 832,00**;
- Incrementi di cui all'Art. 79, comma 1, lettera b) del CCNL 16/11/2022: € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2018 pari a 8 unità): **€ 676,00** (quota anno 2023) ed **€ 1.352,00** (quota anni 2021/2022);
- Incrementi di cui all'Art. 79, comma 1, lettera d) del CCNL 16/11/2022: differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali: **€ 2.299,70**;
- Incrementi di cui all'Art. 79, comma 1-bis del CCNL 16/11/2022: differenziale stipendiale B3 e B1 e tra D3 eD1 (con decorrenza dal 01/04/2023) per n. 0 unità B3 e n. 1 unità D3 pari ad **€ 3.016,50**;
- Incrementi di cui all'Art. 79, comma 3, del CCNL 16.11.2022: 0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza dal 01.01.2022 per l'importo di **€ 584,52** per il 2022 e per lo stesso importo per il 2023;
- Risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 – art. 80 c. 1) – economie fondo anno precedente pari ad **€ 0,00**;
- Risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione dello straordinario di cui all'art. 79 comma 2, lettera d) pari ad **€ 6.371,82** come certificati dall'ufficio ragioneria;

Preso atto, invece, che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti della PP.AA., che, pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 e tra queste rilevano presso questo Ente Parco:

- Stanziamento per la retribuzione di posizione e risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa, EQ dal 01/04/2023, stabilita per l'anno 2023 in € 25.600,07 dalla deliberazione del Consiglio di Gestione n. 49 del 16/12/2022 di valutazione per la graduazione delle posizioni organizzative;
- Stanziamento per la retribuzione di posizione e risultato del Dirigente stabilita per l'anno

2023 in complessivi **€ 56.378,60** come da Decreto del Presidente n. 3 del 29/03/2022

- Fondo del lavoro straordinario pari ad **€ 7.566,00**;

Preso atto che il fondo delle risorse decentrato è gravato dalla decurtazione consolidata per gli anni 2011/2014 di cui all'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013 pari ad € 3.049,62;

Considerato che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2023 è composto dalle voci contrattuali, riepilogate nel prospetto ALLEGATO A), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Dato atto che la costituzione del Fondo per le risorse stabili decentrate 2023, tenuto conto delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa (dall'1/04/2023 di Elevata Qualificazione), avviene, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 (limite salario accessorio 2016 comprese PO, Dirigenza e Segretari) come dimostrato dal prospetto che segue:

calcolo limite salario accessorio	**2016**	**2023**
fondo salario accessorio STABILI soggette a limite	€ 16.000,90	€ 16.000,90
fondo salario accessorio VARIABILI soggette a limite	€ -	€ -
SUB TOTALE 1	**€ 16.000,90**	**€ 16.000,90**
Importi destinati alla Retribuzione di posizione delle Posizioni Organizzative - ART. 10 CCNL 31.03.1999	€ 35.716,33	€ 21.333,39
Importi destinati all'Indennità di risultato delle Posizioni Organizzative - ART. 10 CCNL 31.03.1999	€ 6.377,83	€ 4.266,68
Importi destinato alla Retribuzione di posizione e risultato dei Dirigenti - ART. 26 CCNL 23.12.1999 Area II Dirigenza Regioni e Autonomie Locali	€ 44.076,98	€ 56.378,60
SUB TOTALE 2	**€ 86.171,14**	**€ 81.978,67**
Fondo lavoro straordinario	**€ 7.566,00**	**€ 7.566,00**
ammontare salario accessorio anno 2016 e anno corrente ai sensi art 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017	**€ 109.738,04**	**€ 105.545,57**

Preso atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2023, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative e/o circolari interpretative;

Rilevato che, in via previsionale, risultano indisponibili e già stanziate sui capitoli degli stipendi, pagate mensilmente con gli stessi, le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa**:**

ISTITUTO	**IMPORTO**
Progressioni economiche orizzontali storicizzate, (compresi i differenziali stipendiali di cui all'art. 79 comma 1 bis CCNL 16/11/2022)	15.760,42
Indennità di comparto (Colonna 2 + 3 Tab. D CCNL 22/01/2004)	3.304,68
TOTALE ISTITUTI SOTTRATTI ALLA CONTRATTAZIONE	**19.065,10**

Ritenuto, conclusivamente, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2023, nell'ammontare complessivo pari ad **€ 32.407,87** come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2023", allegato "A" al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

- la legge 23 dicembre 2005 n. 266;
- i vigenti CCNL del personale delle autonomie locali, vigenti in materia;
- i vigenti Regolamenti dei servizi e degli uffici e per la valutazione della performance del personale;
- il bilancio pluriennale 2023/2025 esercizio 2023;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 e 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e smi;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

1. Di costituire, ai sensi dell'art. 79 del CCNL Funzioni Locali 16/11/2022, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023, per un importo complessivo di **€ 32.407,87**, come da specchietto riassuntivo qui sotto riportato e da prospetto dettagliato, allegato A) alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, dando atto che la somma è stata ridotta della decurtazione permanente pari ad € 3.049,62 come previsto dall'art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014:

DESCRIZIONE	***LIMITE di cui all'ART.23 comma 2 D.LGS. N. 75/2017***		**TOTALE**
	SOGGETTE	**ESCLUSE**	
RISORSE STABILI al netto delle riduzioni	16.000,90	7.514,11	23.515,01
RISORSE VARIABILI	-	8.892,86	8.892,86
	16.000,90	**16.406,97**	**32.407,87**

2. Di riservarsi la rideterminazione del presente fondo a seguito di future novità normative, circolari interpretative, nuove disposizioni contrattuali o per situazioni che giustifichino la revisione degli importi indicati;

3. Di dare atto altresì che la spesa derivante da quanto sopra avrà copertura nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio 2023 per il pagamento delle retribuzioni e del trattamento accessorio del personale, tenendo conto dei principi contabili previsti dal D.Lgs. n. 118/2011e s.m.i. e nel rispetto delle vigenti norme in materia di contenimento della spesa di personale (art. 1, comma 557, L. 296/2006 e s.m.i.);

4. Di dare altresì atto che una quota pari ad € 19.839,77 è destinata a coprire i seguenti istituti di natura fondamentale o fissa e continuativa, pagati mensilmente con gli stipendi:

ISTITUTO	**IMPORTO**
Progressioni economiche orizzontali storicizzate, (compresi i differenziali stipendiali di cui all'art. 79 comma 1 bis CCNL 16/11/2022)	15.760,42
Indennità di comparto (Colonna 2 + 3 Tab. D CCNL 22/01/2004)	3.304,68
TOTALE ISTITUTI SOTTRATTI ALLA CONTRATTAZIONE	**19.065,10**

5. Che le risorse decentrate disponibili per l'anno 2023 da destinare alla contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del CCNL 16/11/2022 e per gli utilizzi previsti dagli artt. 80 e 81 del CCNL 16/11/2022 ammontano ad **€ 13.342,77**;

6. Di dare atto che la somma di € 19.065,10 relativa all'indennità di comparto e progressioni economiche orizzontali storicizzate, risultano già stanziate nei capitoli di stipendi e che la somma di € 13.342,77

per la contrattazione integrativa è prevista alla Missione 1, Programma 10, Titolo 1, Macroaggregato 101, cap. 3000; impegno da assumere in competenza in forza del presente atto;

7. Di impegnare la spesa per gli oneri per CPDEL e INAIL a carico ente e per IRAP come segue:
   per € 3.250,00 al cap. 3010 oneri salario accessorio BP 2023,
   per € 1.135,00 al cap. 3020 irap salario accessorio BP 2023,

8. Di trasmettere la presente al Revisore Unico dei Conti per la relativa certificazione;

9. Di Comunicare, per la dovuta informazione, il presenta atto alle R.S.U. e alle OO.SS., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 01.04.1999;

10. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione *Amministrazione trasparente > Personale > Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

11. La presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

12. A norma degli artt. 4-5 e 6 della legge 241/1990 e s.m. e i. si rende noto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Direttore.

Il Direttore
Saverio D'ambrosio

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Parco Regionale della Valle del Lambro. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

PARCO VALLE LAMBRO

Monza Brianza

Determinazione Area Amministrativa - Finanziaria nr.134 del 05/07/2023

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2023 *Impegno di spesa* 2023 421/0 ***Data:*** 04/07/2023 ***Importo:*** 13.342,77

Oggetto: ART. 79 CCNL 16/11/2022 "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO" COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023

Capitolo: 2023 3000 FONDO RISORSE DECENTRATE E FONDO STRAORDINARI

Codice bilancio: 1.10.1.0101 ***SIOPE:*** 1.01.01.01.002

Piano dei conti f.: 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

Beneficiario: 0001413 - DIPENDENTI PARCO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2023 *Impegno di spesa* 2023 422/0 ***Data:*** 04/07/2023 ***Importo:*** 7.566,00

Oggetto: fondo straordinari anno 2023

Capitolo: 2023 3000 FONDO RISORSE DECENTRATE E FONDO STRAORDINARI

Codice bilancio: 1.10.1.0101 ***SIOPE:*** 1.01.01.01.002

Piano dei conti f.: 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

Beneficiario: 0001413 - DIPENDENTI PARCO

PARCO VALLE LAMBRO

Monza Brianza

Determinazione Area Amministrativa - Finanziaria nr.134 del 05/07/2023

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2023 *Impegno di spesa* 2023 423/0 ***Data:*** 04/07/2023 ***Importo:*** 3.250,00

Oggetto: oneri salario accessorio BP 2023

Capitolo: 2023 3010 ONERI PREVID. ASSIST. ED ASSIC. FONDO RISORSE DECENTRATE E STRAORDINARI

Codice bilancio: 1.10.1.0101 ***SIOPE:*** 1.01.02.01.002

Piano dei conti f.: 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2023 *Impegno di spesa* 2023 424/0 ***Data:*** 04/07/2023 ***Importo:*** 1.135,00

Oggetto: irap salario accessorio BP 2023

Capitolo: 2023 3020 IRAP FONDO RISORSE DECENTRATE E STRAORDINARI

Codice bilancio: 1.10.1.0102 ***SIOPE:*** 1.02.01.01.001

Piano dei conti f.: 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Il presente documento ha valore di Regolarità Contabile, in relazione a quanto previsto dagli artt. 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, 183 comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

PARCO VALLE LAMBRO li, 06/07/2023

TIMBRO

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Miriam Iannelli

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Parco Regionale della Valle del Lambro. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da: